

Registro Generale n. 26 Del 11/05/2020

ORDINANZA SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA, MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ORDINANZA LIMITAZIONE ORARI PARCO CAMPAGNOL.-

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, nel ribadire il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, stabilisce che i Sindaci possano disporre la temporanea chiusura di specifiche aree, in cui non sia possibile assicurare altrimenti tale condizione di sicurezza;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto nella precedente lettera d), nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

CONSIDERATO che, in proposito, l'Amministrazione comunale ha organizzato uno specifico servizio di informazione e di osservazione da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile;

RILEVATO che nell'area del Parco del Campagnol tendono a verificarsi assembramenti in orario serale, quando è minore l'attività di vigilanza ed osservazione da parte del Comune;

TENUTO CONTO che, si ritiene di consentire l'accesso a detto parco per svolgere attività sportiva o motoria, prevedendo un orario congruo che garantisca una adeguata fruizione di tali spazi da parte della cittadinanza ed al contempo, il monitoraggio di detta area durante l'arco della giornata, dalle ore 6,00 alle ore 20,00;

VISTA L'Ordinanza del Sindaco n. 21 del 4.05.2020 con la quale viene disposto il divieto di utilizzo aree attrezzate per il gioco dei bambini e l'apertura dei parchi pubblici, aree cani (ad eccezione di quelle interne ad aree verdi chiuse) come pure le piste ciclopedonali;

RITENUTO necessario, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica in questione e viste le prime risultanze dell'attività di osservazione messa in atto in giardini pubblici a far data dal 04/05/2020, individuare ulteriori misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, in coerenza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26/04/2020 a tutela della popolazione, garantendo, al tempo stesso, la fruibilità in sicurezza delle aree citate nella

suddetta Ordinanza, nelle ore diurne maggiormente interessate dall'afflusso di persone;

AL FINE DI tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

RITENUTA necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e regionali, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

in attuazione dell'art. 1 c. 1 lett. a), d) ed e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" fino a nuova disposizione:

Che l'accesso al parco pubblico del Campagnol (aree verdi/aiuole/aree attrezzate comprese tra Via Gottardi, Via Carnia, Via Vittorio Veneto, Via Adamello) sia limitato alla fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 20,00 al fine di evitare assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Gli organi di controllo procederanno all'attività di vigilanza affinché il presente provvedimento venga rispettato.

RICORDA CHE

La disposizione sopra citata prevede che venga sempre mantenuto il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pertanto **anche nell'uso delle panchine**.

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 04.05.2020 al punto 3 impone in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, l'utilizzo della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca e di guanti o di liquido igienizzante.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000- T.U.E.L.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Martino Buon Albergo.

2) La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Verona
- Questura di Verona;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando di Polizia Locale.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 11/05/2020

IL SINDACO

Franco Giacomo De Santi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

2/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE SANTI FRANCO

CODICE FISCALE: TINIT-DSNENC53L25I003T

DATA FIRMA: 11/05/2020 11:25:30

IMPRONTA: 63313963653066643866666230356136653964623637623534306261626663666536366434666132